

Si fa riferimento:

a) all' art. 69 del d.l. 25 Giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 6 Agosto 2008, che così si esprime: "Con effetto dal 1° Gennaio 2009, le categorie di personale di cui all'art. 3 del D.l. 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali";

b) all'art. 9, comma 1 del d.l. 31 Maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 Luglio 2010, n. 122, di seguito trascritto: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010".

In considerazione di quanto sopra, si ritiene utile evidenziare che in detto trattamento non è ovviamente da comprendere il differimento del 2,5 per cento sopra richiamato sia perché si parla di trattamento ordinariamente spettante sia perché il differimento è di tipo "una tantum". In aggiunta, si tenga poi conto che, mentre il periodo di differimento di 12 mesi è utile ai fini della maturazione delle successive classi di stipendio, o degli ulteriori scatti biennali, gli anni 2011, 2012 e 2013, ai sensi del comma 21 dell'art. 9, non sono utili ai fini di detta maturazione delle successive classi.

Allo scopo di perseguire un'applicazione univoca della normativa richiamata da parte di tutte le

sedi universitarie, si prega di voler esprimere il proprio parere su quanto evidenziato.

Il Segretario Nazionale USPUR- Prof. Antonino Liberatore

Firenze, 13 Ottobre 2010